

FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI FERRARA



STATUTO

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI FERRARA

VIA DEGLI ARMARI N. 18

44100 FERRARA

TEL. 0532/205576 – FAX 0532/217590

CODICE FISCALE 93058730388

PARTITA IVA 01572040382

fondazione@odc.fe.it

www.odcec.fe.it

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI FERRARA

STATUTO

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1) A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara".

SEDE LEGALE

Art. 2) La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara attualmente in Ferrara, via degli Armari n. 18 e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo punto 8).

OGGETTO

Art. 3) La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale.

Essa ha per scopo la valorizzazione della professione del Dottore Commercialista così come configurata dall'Ordinamento professionale. Tale scopo sarà realizzato attraverso l'istruzione e costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale del Dottore Commercialista, l'individuazione di specializzazioni all'interno della professione, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta all'istruzione ed alla formazione professionale degli aspiranti Dottori Commercialisti.

A tal fine potrà:

- istituire corsi e scuole di preparazione, perfezionamento, specializzazione della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni, o convenzionandosi con l'Università ed Enti pubblici e privati;
- svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza dei Dottori Commercialisti;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (stampate ed audiovisive) anche a mezzo strumenti elettronici;
- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi economici, commerciali e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;
- promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio nei campi economici, commerciali, finanziari, tributari e giuridici in genere;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;

-assumere e gestire partecipazioni in società ed enti commerciali aventi finalità che si rilevino strategiche o funzionali o strumentali per l'esercizio e l'immagine della professione del Dottore Commercialista;

-istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, aziendali, commerciali e giuridiche; le borse di studio saranno assegnate a persone meritevoli, eventualmente tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici ed accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto e da svolgere, condizione economica.

Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità.

Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, relative alle assegnazioni di borse di studio, saranno esposte nella sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ferrara per un periodo non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità simili alle proprie o comunque strumentali all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie se ed in quanto integrative delle stesse.

PATRIMONIO

Art. 4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

-dai beni conferiti dai Soci Fondatori, come risulta dall'atto costitutivo;

-dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti pubblici o privati nonché da persone fisiche semprechè i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per finalità previste all'articolo 3);

-dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio e che dovranno essere impiegate ai fini della realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle direttamente connesse. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa.

ENTRATE

Art. 5) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi in genere destinati alla attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3);
- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti.

Art. 6) Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche ed enti che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente al perseguimento dei fini statutari.

Anche le cancellazioni avvengono previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

ORGANI

Art. 7) Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Potranno inoltre essere nominati:

- il Direttore;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Comitato Borse di Studio;
- il Comitato Rapporti Istituzionali;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 8) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto:

a. da 9 (nove) a 21 (ventuno) Consiglieri, il cui numero complessivo è individuato preliminarmente dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara che provvederà alla relativa nomina, di cui almeno 1/3 scelto tra i componenti pro tempore del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara tra cui il Presidente, il vice Presidente e i componenti della commissione formazione di tale Ordine;

b. tre Consiglieri potranno essere:

- Presidente pro tempore del Tribunale di Ferrara, o suo rappresentante;
- Prefetto pro tempore di Ferrara o suo rappresentante;

-Preside pro tempore della facoltà di Economia di Ferrara o suo rappresentante.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla scadenza del mandato nel Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara.

Quando durante il periodo di mandato uno o più Consiglieri cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione, sarà integrato secondo metodologie di scelta di cui sopra.

Nell'ambito del Consiglio le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere saranno scelte dal Consiglio di Amministrazione nominato a maggioranza assoluta di voti.

Art. 9) Ogni carica è gratuita.

Ai Consiglieri spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 10) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) stabilisce le linee guida per l'attività della Fondazione su base annuale o pluriennale;
- b) redige ed approva il rendiconto preventivo e consuntivo di ogni anno solare e la relazione illustrativa;
- c) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) stabilisce i programmi della Fondazione;
- f) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g) delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) e ciò, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 12), a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
- h) delibera sulla stipula di contratti in generale, sull'attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione;
- i) adempie ad ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto.

Il Consiglio deve presentare, esclusivamente a scopo informativo ma fornendo ogni chiarimento in merito, i documenti previsti al punto b), all'Assemblea annuale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione del Tribunale di Ferrara.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio la sua funzione verrà svolta da un consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

In assenza del Presidente la sua funzione verrà svolta dal vicePresidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Ferrara fra quelli presenti.

Art. 11) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta e/o a mezzo telefax e/o a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax o posta elettronica spedita almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella di inizio della riunione.

Anche in assenza delle predette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi ne presiede la riunione ai sensi del precedente punto 10).

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Presidente

Art. 13) Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento il vicePresidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Collegio dei Revisori

Art. 14) Il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara tra gli iscritti a tale Ordine, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.

Annualmente il Collegio dei Revisori riferirà sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara e quindi la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta la nomina e la scadenza del Collegio dei Revisori della Fondazione.

Il Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione sarà nominato dai componenti del collegio stesso.

I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Le relazioni dei revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

La carica di revisore dei conti è gratuita.

Ai revisori spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

DIRETTORE

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un direttore della Fondazione.

Il direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 16) La Fondazione può essere assistita da un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive, a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Esso ha anche funzioni propositive in materia culturale e tecnico scientifica.

Il Comitato Tecnico Scientifico elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri ed è composto da un numero variabile da tre fino a trenta membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

Il Comitato elegge il proprio Presidente scegliendolo nell'ambito dei suoi componenti i quali durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato. Alle riunioni del Comitato ha diritto di intervenire anche il Presidente della Fondazione.

COMITATO BORSE DI STUDIO

Art. 17) Il Comitato Borse di Studio è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha il compito di predisporre i regolamenti previsti allo scopo del presente Statuto. Ha altresì funzione consultiva e propositiva verso il Consiglio di Amministrazione per tutto ciò che attiene all'istituzione, promozione, sovvenzione, valutazione e assegnazione in materia di borse di studio.

COMITATO RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 18) Il Comitato Rapporti Istituzionali è composto dai rappresentanti degli enti ed associazioni istituzionalmente operanti nel territorio della provincia di Ferrara ed invitati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Comitato è liberamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato rapporti istituzionali avrà, oltre a compiti consultivi e propositivi affidati dal Consiglio di Amministrazione anche quello specifico di promuovere il radicamento della figura del dottore commercialista nel tessuto sociale in cui opera.

LIQUIDAZIONE

Art. 19) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed il patrimonio residuo sarà destinato a Fondazioni con finalità analoghe, o ai fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, o destinati a borse di studio che verranno assegnate secondo le determinazioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ferrara, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 20) Le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto saranno devolute al giudizio di un collegio di probiviri composto da tre membri nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i soggetti, iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti di Ferrara, di notoria probità e professionalità, i quali si siano distinti per l'apporto fornito alla crescita sociale e culturale della categoria dei Dottori Commercialisti.

Il Collegio dei Probiviri:

-esperisce un tentativo di amichevole composizione ogniqualvolta sorgano contrasti tra i vari organi della Fondazione o fra i soggetti che fanno parte dello stesso organo sociale;

-fornisce, se richiesto, pareri non vincolanti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente statuto;

-segnala al Consiglio di Amministrazione le istanze provenienti dalla categoria dei Dottori Commercialisti e dalle libere professioni in generale.

